



COVID-19 E TASSAZIONE DEI LAVORATORI “FRONTALIERI” IN BASE AL NUOVO ACCORDO ITALO SVIZZERO



L'Italia e la Svizzera, in data 19.06.2020, hanno sottoscritto un Accordo transitorio di interpretazione dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera (“Convenzione Italia-Svizzera”), concernente la tassazione del reddito di lavoro subordinato percepito dai lavoratori frontalieri durante l'emergenza sanitaria Covid-19.

In via preliminare, ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione Italia – Svizzera (così come attuato dall'Accordo bilaterale del 3.10.1974), il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato dove l'attività lavorativa viene svolta.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive attuate dai Governi nazionali con riferimento alla libera circolazione delle persone, l'Italia e la Svizzera hanno stipulato uno specifico accordo al fine di chiarire gli aspetti fiscali applicabili al reddito di lavoro subordinato percepito dai lavoratori frontalieri durante il periodo emergenziale.

Per mezzo dell'Accordo transitorio sopra menzionato, l'Italia e la Svizzera hanno convenuto che, in via eccezionale e provvisoria:

- 1) Qualora un lavoratore frontaliere residente di uno Stato (es. Italia) abbia dovuto necessariamente svolgere la propria attività lavorativa nello Stato di residenza (es. Italia), a causa delle misure restrittive adottate per combattere la diffusione del Covid-19, tale attività lavorativa viene considerata come se fosse stata svolta nell'altro Stato (es. Svizzera) e quindi il reddito per l'attività lavorativa svolta nel paese di residenza (es. Italia) continua ad essere tassato esclusivamente nello Stato dove l'attività lavorativa avrebbe dovuto essere svolta (es. Svizzera);
- 2) Continuano ad essere considerati “frontalieri”, ai fini dell'applicazione della Convenzione Italia – Svizzera, i lavoratori residenti in uno Stato (es. Italia) che, a causa delle misure restrittive adottate per combattere la diffusione del Covid-19, non sono potuti rientrare quotidianamente nello Stato di residenza e quindi hanno dovuto necessariamente svolgere attività lavorativa per più giorni consecutivi nell'altro Stato (es. Svizzera).

L'Accordo transitorio ha trovato applicazione dal 24.02.2020 al 30.06.2020. Tuttavia, lo stesso si intende tacitamente rinnovato di mese in mese e cesserà l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati porrà fine alle misure sanitarie che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche.

Inoltre, le Autorità competenti potranno risolvere l'Accordo prima di tale data, a condizione che venga garantito un preavviso di almeno una settimana rispetto all'inizio del mese successivo. In tal caso, l'Accordo cesserà di trovare applicazione alla fine del mese successivo a quello in cui viene risolto.